



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**

CIRCOLARE N. 36/D

Roma, 6 luglio 2004

Protocollo: 2655

Rif.:

Allegati:

Alle Direzioni Regionali
dell'Agenzia delle Dogane
LORO SEDI

Agli Uffici Tecnici di
Finanza – LORO SEDI

Alle Direzioni delle Circoscrizioni
Doganali – LORO SEDI

Agli Uffici delle Dogane
LORO SEDI

e per conoscenza:

All'Area Affari Giuridici e Contenzioso
SEDE

All'Area Personale, Organizzazione e
Informatica – Ufficio Acquisti
SEDE

All'Area Verifiche e Controlli Tributi
Doganali, Accise – Laboratori Chimici
SEDE

Al Comando Generale Guardia di Finanza
III Reparto Operazioni, Ufficio Fiscalità, -
ROMA

Al Servizio Consultivo Ispettivo Tributario
SECIT gruppo II - ROMA

All'Amministrazione Autonoma dei Monopoli
di Stato – ROMA

Alla Confindustria
Viale dell'Astronomia, 00144 ROMA

Alla Confcommercio
Piazza Belli, 2 00153 ROMA

Alla Confesercenti
Via Farini 5, 00185 ROMA

Alla Federgrossisti
Via Properzio 5, 00193 ROMA

AREA GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTI CON GLI UTENTI

Ufficio Regimi Doganali e Fiscali

00143 Roma, Via Mario Carucci 71 – Telefono +390650241 – Fax +39065001037 - email: dogane.tributi.regimi@agenziadogane.it

Alla Confederazione Nazionale
dell'Artigianato
Via S.Prassede, 24 00184 ROMA

Alla Confartigianato
P.zza Venezia 11 00187 ROMA

All'Ass.fra le Società Italiane per Azioni
P.zza Venezia 11 00187 ROMA

All'Assodistillatori
Via Barberini 86, 00187 ROMA

Alla Federvini
Via Mentana 2/b, 00187 ROMA

All'Unione Italiana Vini
Via S. Vittore del Teatro 3,
MILANO

All'Istituto del Liquore
Via Campo Marzio 69, 00186
ROMA

All'Istituto Naz. della Grappa
Via Tofane 14, 25128 BRESCIA

All'Istituto Trentino del Vino
Via del Suffragio 3, 38100 TRENTO

All'Assobibe
Viale dell'Architettura 8, 00144
ROMA

All'Assobirra
Via di Val Fiorita 90, 00144 ROMA

All'Anibe
Corso Venezia 40, 20121 MILANO

Alla Federazione Nazionale
Spedizionieri Doganali
Via Postumia 3, 00198 ROMA

OGGETTO: DM n.322 del 10 ottobre 2003 pubblicato nella G.U. n.271 del 21.11.2003.

Contrassegni di stato per prodotti alcolici.

Con riferimento ai Comunicati prot. n. 232/IV/AGT del 19.1.2004 e prot. n. 1244/IV/AGT del 7.4.2004 recanti istruzioni in merito alla pratica attuazione del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 10.10.2003, n. 322, pubblicato nella G.U. n.271 del 21.11.2003, si riepilogano le nuove disposizioni in materia di contrassegni di stato contenute nel decreto stesso e si forniscono talune istruzioni operative per la pratica applicazione del decreto medesimo.

Il predetto provvedimento ha disposto tra l'altro la riduzione del numero delle tipologie ed il riordino dei tagli dei contrassegni di Stato per i prodotti alcolici, consentendo di effettuare una concreta opera di semplificazione amministrativa per i contribuenti e rendere meno onerosa la gestione contabile dei contrassegni di Stato da parte dell'Amministrazione.

L'**articolo 1**, al *comma 1*, fornisce indicazione dei prodotti assoggettati all'obbligo del contrassegno attraverso l'indicazione dei codici di nomenclatura combinata della tariffa doganale in vigore al 1° gennaio 2002, al fine di consentirne l'esatta individuazione. Nello stesso comma è specificato che l'obbligo in parola sussiste soltanto per quei prodotti che sono destinati alla vendita al consumatore e sottoposti al pagamento dell'accisa sull'alcole etilico o di quella sui prodotti alcolici intermedi. Viene inoltre precisato che il contrassegno di Stato è applicato a recipienti contenenti volumi nominali di prodotto corrispondenti ai tagli del contrassegno previsti dal medesimo regolamento.

Il *comma 2* demanda all'Agenzia delle dogane l'indicazione delle modalità di applicazione dei contrassegni sui recipienti indicati nonché la possibilità, nel caso di mancanza di particolari tipologie di contrassegni o di tagli specifici, di autorizzare l'applicazione di contrassegni aventi caratteristiche diverse da quelle previste dalle disposizioni regolamentari.

E' inoltre previsto che le ditte possano ridurre le dimensioni dei contrassegni in loro possesso per esigenze tecniche legate alla loro applicazione sui contenitori (ad esempio nel caso di bottiglie, contenenti bevande alcoliche, di piccole dimensioni o forme particolari) sempre che, nel contrassegno applicato, rimangano visibili i caratteri alfabetici e numerici che lo identificano e l'emblema dello Stato.

Il *comma 3* prevede che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane, su motivata richiesta delle ditte interessate, possa essere autorizzata l'applicazione del contrassegno di Stato su prodotti sottoposti al pagamento

dell'accisa sull'alcole etilico, che non risultino soggetti all'obbligo del contrassegno stesso. In virtù del contrassegno applicato, i prodotti in questione, ai sensi degli articoli 29, comma 3, e 30, comma 2, del testo unico accise emanato con decreto legislativo 26.10.1995, n.504, non risultano più assoggettati agli obblighi, previsti in via generale dai medesimi articoli 29 e 30, per i depositi e per la circolazione di alcole e di bevande alcoliche.

E' espressamente stabilito che l'autorizzazione di cui trattasi è concessa in relazione ad uno specifico prodotto commerciale e limitatamente alle tipologie di contrassegni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) del regolamento in esame.

L'**articolo 2** prevede l'esclusione dall'obbligo del contrassegno per quelle preparazioni toniche che, per la loro composizione, sono assunte in piccole quantità. Tali preparazioni, pur appartenendo ai codici di nomenclatura combinata delle bevande alcoliche (ciò con riferimento alle note esplicative al capitolo 22 della nomenclatura combinata delle Comunità europee di cui alla Gazzetta ufficiale delle Comunità del 23 ottobre 2002), rientrano nel mercato specialistico dei prodotti salutari, richiedenti l'impiego di contenuti quantitativi di alcole.

Pertanto, deve ritenersi non contrastante con esigenze di sicurezza fiscale la commercializzazione di tali specifici prodotti senza l'applicazione del contrassegno.

Viene, inoltre, confermata l'esclusione dai vincoli di deposito e di circolazione per i prodotti non contrassegnati, già prevista dal regolamento adottato con il decreto del Ministro delle Finanze 26 giugno 1997, n.219, concernente l'esenzione dall'obbligo del contrassegno di Stato e dai vincoli di deposito e di circolazione per alcune bevande, secondo determinate condizioni.

L'articolo 3 concerne le caratteristiche e i prezzi dei contrassegni.

Al *comma 1*, sono indicate le tipologie dei contrassegni e i vari tagli previsti per ogni tipologia, in relazione ai differenti prodotti assoggettati all'obbligo di applicazione del contrassegno in base all'articolo 1.

Il *comma 2* rinvia all'allegato A per quanto attiene la descrizione delle caratteristiche dei contrassegni (tipo di filigrana, formato di carta, formato di stampa, numerazione, caratteri alfabetici ecc.) e all'allegato B per la rappresentazione grafica dei facsimile dei vari tipi di contrassegno; il *comma 3* ne elenca i prezzi di vendita.

Per le varie tipologie dei nuovi contrassegni, del relativo prezzo e della corrispondenza con quelli attuali si fornisce apposito quadro riepilogativo già diramato con il Comunicato prot. n.232/IVAGT del 19.1.2004 – pag.4.

TIPOLOGIA A.

Contrassegno per i prodotti alcolici sottoposti all'accisa sull'alcole etilico, di taglio unico fino a 5 centilitri.

Il prezzo del singolo contrassegno è di euro 0,005.

Corrisponderà al contrassegno finora applicato a tutti i recipienti fino a 4 centilitri contenenti: Liquori, Distillati, Spirito puro, Estratti ed essenze per liquori.

TIPOLOGIA B.

Contrassegno per i prodotti alcolici, diversi da quelli della tipologia c), sottoposti all'accisa sull'alcole etilico.

I tagli e i prezzi per il singolo contrassegno di tale tipologia sono:

taglio fino a 0,10 l euro 0,005

taglio "0,20 l" euro 0,015

tagli da 0,35 l; 0,50 l; 0,70 l; 1,00 l; 1,50 l; 2,00 l; 2,50 l, 3,00 l euro 0,047

Corrisponderà ai contrassegni finora applicati ai recipienti contenenti Spirito puro , Estratti ed essenze per liquori.

TIPOLOGIA C

Contrassegno per bevande alcoliche,comprese bevande spiritose contenenti prodotti solidi o in soluzione e la frutta sotto spirito, sottoposte all'accisa sull'alcole etilico.

I tagli e i prezzi per il singolo contrassegno di tale tipologia sono:

taglio fino a 0,10 l euro 0,005

taglio "0,20 l" euro 0,015

tagli da 0,35 l; 0,50 l; 0,70 l; 1,00 l; 1,50 l; 2,00 l; 2,50 l; 3,00 l; 4,50 l; euro 0,047

Corrisponderà ai contrassegni finora applicati ai recipienti contenenti Liquori e Distillati.

TIPOLOGIA D

Contrassegno per bevande alcoliche sottoposte all'accisa sui prodotti intermedi.

I tagli e i prezzi per il singolo contrassegno di tale tipologia sono:

taglio fino a 0,10 l euro 0,005

tagli oltre 0,10 l fino a 0,75 l; 1,00 l; oltre 1,00 l fino a 2,00 l; oltre 2,00 l fino a 5,00 l; 30,00 l; 60,00 l; euro 0,015

Corrisponderà ai contrassegni finora applicati a tutti i recipienti contenenti Vini aromatizzati e Vini liquorosi.

L'articolo 4 prevede un periodo transitorio di 2 anni per l'utilizzazione dei contrassegni attualmente in uso, finalizzato all'esaurimento delle relative scorte. Il *comma 1* stabilisce, in particolare, che durante il periodo transitorio, possano essere consegnati alle ditte utilizzatrici contrassegni del tipo "vecchio", equivalenti ai contrassegni richiesti tra quelli indicati all'articolo 3; detti contrassegni sono applicati ai recipienti entro 3 anni dalla entrata in vigore della nuova disciplina. Il *comma 2* stabilisce che, qualora alle ditte siano consegnati in luogo dei contrassegni richiesti, contrassegni di "vecchie" tipologie, questi siano ceduti comunque al prezzo dei contrassegni "nuovi" richiesti, per evitare evidenti disparità di trattamento fiscale.

Sull'argomento si precisa che l'applicazione del contrassegno di Stato, effettuata in osservanza di norme di natura fiscale, comprova esclusivamente l'avvenuto assolvimento di un onere tributario e che l'identificazione merceologica contenuta nei contrassegni del vecchio tipo, tuttora in uso, non ha alcuna rilevanza.

Ciò in quanto le informazioni rilevanti ai fini della definizione, designazione e presentazione delle bevande spiritose sono riportate sulle bottiglie secondo modalità dettate, in materia di etichettatura e di presentazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano, da altre disposizioni di natura non fiscale.

Inoltre si fa presente che:

- a) per quanto riguarda il contrassegno di cui alla lettera a) dell'art.3 "fino a 5 centilitri", non ancora disponibile, potrà essere utilizzato l'attuale contrassegno da "4 centilitri";
- b) i contrassegni "grappa, grappa invecchiata almeno 1 anno e distillato di vino invecchiato da 1 a 2 anni, da 2 a 3 e superiore a 3 anni" possono essere acquistati fino a quando non sarà assicurata la disponibilità dei nuovi contrassegni e, comunque, sino al 31 dicembre 2004.

Tuttavia, al fine di evitare che si possa creare una possibile confusione nel mercato, gli uffici dell'Agenzia avranno cura di consegnare i predetti contrassegni agli operatori che effettivamente svolgano l'attività di produzione dei cennati prodotti e dichiarino

all'atto dell'acquisto le giacenze dei suddetti contrassegni in loro possesso.

Per assicurare il corretto utilizzo dei contrassegni in questione e soddisfare le richieste degli operatori in ambito nazionale, particolare attenzione dovrà essere prestata affinché le consegne di contrassegni "grappa" del vecchio tipo siano effettuate tenendo conto dei quantitativi oggetto delle normali richieste di acquisto del singolo operatore nel corso dell'anno 2003 ed in misura proporzionale ai suddetti quantitativi. Per eventuali soggetti per i quali non esiste il riferimento al 2003, in quanto di nuovo ingresso sul mercato, ci si riferirà alle richieste del primo trimestre del corrente anno.

Gli uffici dell'Agenzia potranno procedere alle richieste di integrazione delle proprie disponibilità dei contrassegni in parola, comunicando al competente Ufficio acquisti le giacenze dei contrassegni della specie disponibili, affinché se ne tenga conto all'atto della distribuzione.

Per quanto riguarda il sistema di contabilizzazione, dovrà essere effettuata la chiusura della gestione contabile dei registri con le vecchie categorie di contrassegni, con il riporto delle somme in un nuovo registro.

Per quanto concerne le modalità di pagamento del prezzo di cessione dei contrassegni di stato, premesso che tali modalità sono quelle di cui all'articolo 6 delle vigenti istruzioni di contabilità per l'amministrazione delle dogane e delle imposte di fabbricazione di cui al D.M. 19/5/1943, si fa presente, come già precisato nella nota del 13.2.2004 prot. n.539/VII/AGT, diretta alle Direzioni Regionali, quanto segue:

- ai sensi dell'art. 28, comma 7, della legge n. 388/2000 a partire dal 1° marzo 2001 il pagamento delle accise può essere effettuato anche mediante il versamento unitario di cui all'art. 17 del D.Lgs n. 241/97;
- la circolare n. 1156/I/PC del 28/2/01 ha individuato nel codice tributo 2812 quello da utilizzare per il pagamento del prezzo dei contrassegni di Stato;
- il D.M. 4/4/1995 n. 334 ha attribuito potere liberatorio, nei confronti dei debitori dello Stato, alle ricevute di conto corrente postale precisando che

le stesse tengono luogo delle quietanze di tesoreria ai fini dei conti amministrativi e giudiziali.

Per quanto sopra, tenuto conto delle modifiche alle istruzioni di contabilità di cui al richiamato D.M. 19/5/43 attualmente in corso di approvazione, si precisa che il pagamento del prezzo di cessione dei contrassegni di Stato agli operatori può essere effettuato con una delle seguenti modalità:

- a) presso la competente sezione di tesoreria dello Stato;
- b) presso gli uffici delle poste italiane mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla competente sezione di tesoreria dello Stato;
- c) presso gli sportelli bancari o presso gli uffici delle poste italiane mediante il versamento unitario (modello F/24) di cui all'art. 17 D.Lgs n. 241/97.

In relazione a quanto sopra e con riferimento alla vigente normativa in materia di semplificazione delle procedure relative agli incassi ed ai pagamenti per conto dello Stato, ed alla luce di quanto comunicato dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato a tutte le Ragionerie Provinciali, si precisa che a giustificazione dello scarico del conto giudiziale a materia (mod. C.50) oltre alle quietanze di Tesoreria possono essere allegate, in originale, le ricevute dei versamenti unitari (modello F/24) rilasciate dagli intermediari della riscossione ovvero le ricevute di conto corrente postale per quei versamenti, effettuati con la modalità di pagamento di cui al punto b), per i quali al 31/12 non risulti ancora emessa la relativa quietanza di Tesoreria.

La presente Circolare è stata sottoposta al Comitato di Indirizzo Permanente che ha espresso parere favorevole nella seduta del 5 luglio 2004.

Si pregano gli Uffici di adottare ogni utile iniziativa per l'attuazione delle istruzioni impartite, non mancando di segnalare tempestivamente eventuali difficoltà ed inconvenienti.

Il Direttore dell'Area Centrale

Dr. Aldo Tarascio